

DELIBERA N. 65/05/CSP

**Procedimento nei confronti della società’
Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale “Rai Tre”) per la presunta violazione dell’articolo 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Tg3” del 17 maggio 2005)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2005 e, in particolare nella sua prosecuzione del 27 maggio 2005;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l’articolo 5;

VISTO il provvedimento recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i quattro referendum popolari per l’abrogazione di disposizioni recate dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*”, approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 26 aprile 2005 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2005;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l’abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante “norme in materia di procreazione medicalmente assistita” indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTA l’attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 25 maggio 2005, prot. n. 750/DVeC/05) in riferimento alla

segnalazione dei Radicali Italiani, pervenuta in data 19 maggio 2005 (prot. n.46/REF/05/NA), dalla quale si evince la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., in quanto nella trasmissione del “Tg3”, irradiato dall’emittente televisiva in ambito nazionale “Rai Tre” in data 17 maggio 2005, ore 14.20, non è stato garantito l’equilibrio tra i soggetti favorevoli e contrari alla consultazione referendaria in materia di procreazione medicalmente assistita, essendo stati intervistati il leader del Movimento per la vita Carlo Casini con un tempo di parola pari a 55”, rappresentativo della posizione astensionistica rispetto ai quesiti referendari, e la Presidente dell’Associazione “Cerco un bimbo”, Federica Casadei, con un tempo di parola pari a 45”, la quale ha riportato la sua personale esperienza in ordine alla fecondazione assistita sulla base della legge n. 40/2004;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione al procedimento in oggetto, avviato d’ufficio, su richiesta del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie dell’Autorità (nota in data 25 maggio 2005, prot. n. 215/REF/05/NA), pervenute in data 26 maggio 2005 (prot. n. 230/REF/05/NA), nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l’incompetenza dell’Ufficio che ha avviato il procedimento, l’improcedibilità dell’azione accertativa e sanzionatoria, l’inammissibilità ed improcedibilità della segnalazione e della richiesta di controdeduzione, nel merito rileva che:

1) l’intervista rilasciata da Carlo Casini sulle ragioni del no al referendum è stata immediatamente seguita e bilanciata da un successivo servizio in cui è stata realizzata un’intervista a Federica Casadei, la quale, oltre che presiedere l’Associazione “Cerco un bimbo”, è persona che ha fatto ricorso alla fecondazione assistita e che, pertanto, sulla base della sua personale esperienza, è notoriamente contraria alla legge oggetto dei referendum;

2) infine, sulla base della giurisprudenza dell’Autorità, la valutazione del rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 28/00 e di quelle emanate dalla Commissione parlamentare di Vigilanza deve essere condotta facendo riferimento non al singolo programma, ma alla complessiva programmazione nel periodo della campagna referendaria;

RITENUTO, quanto alle eccezioni preliminari di natura formale, quanto segue:

- a) con riferimento alla incompetenza dell’Ufficio che ha avviato i procedimenti, la legittimazione del Dipartimento garanzie e contenzioso – Ufficio Garanzie, risulta dalla attribuzione recata dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità delle attività istruttorie relative alla applicazione delle disposizioni vigenti in materia di equità di trattamento e parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, legge 31 luglio 1997, n. 249), nonché dalle relative norme di attuazione e in particolare dall’articolo 25, comma 6, della delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, che

- prevede che le istruttorie sommarie di cui al comma 1 del medesimo articolo siano effettuate dalle strutture dell’Autorità;
- b) con riferimento alla improcedibilità dell’azione accertativa e sanzionatoria, la legge n. 28/00 stabilisce esplicitamente (articolo 10, comma 2) che le istruttorie intese a rilevare le relative violazioni sono effettuate in deroga ai termini e alle modalità procedurali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e pertanto la richiesta di controdeduzioni, recante la precisa illustrazione del fatto integrante presunta violazione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di comunicazione, pone la parte in grado di controdedurre nel termine stabilito dalla legge; inoltre, quanto al rispetto dei termini procedurali, il procedimento di cui si tratta è avviato d’ufficio e dunque i termini per la deliberazione si applicano dall’accertamento che, per giurisprudenza consolidata, consiste nella svolgimento da parte delle competenti strutture dell’Autorità delle attività volte ad acquisire e valutare gli elementi soggettivi e oggettivi dell’infrazione;

RILEVATO, quanto all’eccezione di merito *sub 1*), che indipendentemente dalla posizione dell’Associazione “Cerco un bimbo”, l’intervista di Federica Casadei nella trasmissione in questione consta della esplicitazione di personali esperienze in rapporto alla vigente disciplina in materia di fecondazione medicalmente assistita e può essere considerata come manifestazione di una posizione favorevole ai quesiti referendari;

CONSIDERATO, quanto all’eccezione di merito *sub 2*), quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 della deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 26 aprile 2005, secondo cui *“In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti ai temi propri dei referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli ed i contrari ai relativi quesiti”*, intendendo tale ripartizione come riferita a ogni singola trasmissione e non ad interi cicli di programmi;

RILEVATO, dalla visione della registrazione del telegiornale “Tg3” in questione effettuata nel corso dell’istruttoria, che le posizioni politiche – favorevole e contraria – ai quesiti referendari sono state in sostanza equamente rappresentate;

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie in esame è stata garantita la parità di accesso dei soggetti politici aventi diritto a partecipare alle trasmissioni attraverso l’equa rappresentazione delle posizioni - favorevole e contraria - ai quesiti referendari;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;
- la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 27 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari